

*Fondo Pensione* **PREVILAVOR** Via Milazzo, 17/G - 40121 BOLOGNA

*Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione N° 1092 – 3 maggio 2000  
Tel. 051 242009 - Fax 051 251564 - E-Mail [previlabor@previlabor.it](mailto:previlabor@previlabor.it)*

## **FONDO PENSIONE PREVILAVOR**

### **NOTA INFORMATIVA**

**Leggere il documento  
Prima di aderire**

# SOMMARIO

DATI SINTETICI .....	4
Elementi di identificazione .....	4
Destinatari .....	4
Durata .....	4
Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale .....	4
Partecipazione alla forma pensionistica complementare del Fondo .....	4
Documentazione a disposizione dell'Isritto .....	4
Recapiti del Fondo .....	5
Reclami .....	5
INFORMAZIONI GENERALI .....	5
Cos'è PREVILABOR ? .....	5
Perché aderire ? .....	5
Come si costruisce la pensione complementare .....	5
GLI ORGANI DEL FONDO .....	6
L'Assemblea .....	6
il Consiglio di Amministrazione .....	6
il Presidente .....	7
il Responsabile del Fondo .....	7
il Collegio dei Sindaci .....	7
QUANTO E COME SI VERSA .....	7
Il TFR .....	7
Il contributo dell'Isritto e il contributo del datore di lavoro .....	8
Le contribuzioni minime .....	9
L'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI .....	9
I rischi finanziari .....	9
La gestione assicurativa .....	9
Rendimenti storici .....	10
Modalità di investimento .....	11
GARANZIE E CONTROLLI .....	11
IL SERVICE AMMINISTRATIVO .....	11
I COSTI .....	12
I costi connessi alla partecipazione .....	12
I costi nella fase di accumulo .....	12
I costi della fase di erogazione .....	12
LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE .....	12
La prestazione in forma di capitale .....	13
La pensione complementare .....	13
LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO .....	14
Cosa succede in caso di decesso e invalidità .....	14
Il cambio di attività .....	14
Inoccupazione .....	14
Trasferimento .....	14
Le anticipazioni .....	14
CEDIBILITA', SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ..	15
IL REGIME FISCALE .....	16
I contributi .....	16
I rendimenti .....	16
Le prestazioni .....	16
Pensione complementare .....	16
Capitale .....	16
Anticipazioni per spese mediche .....	17
Altre anticipazioni .....	17
Riscatto per inoccupazione .....	17
Prestazioni per decesso .....	17

ALTRE INFORMAZIONI .....	17
Per aderire .....	17
Comunicazioni .....	17
Principali riferimenti normativi.....	17
Link utili.....	18
allegato1: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN CAPITALE .....	19



## **DATI SINTETICI**

### ***Elementi di identificazione***

Il Fondo Pensione PREVILABOR è stato costituito dai soci fondatori FIOM - CGIL, FIM - CISL, UILM - UIL di Bologna in data 31/10/89.

Il Fondo rientra pertanto tra i c.d. Fondi "preesistenti" di cui all'articolo 20 del d.lgs. 252/2005 in quanto già costituito alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .

Il Fondo è iscritto alla I sezione speciale dell'Albo della COVIP con il n° 1092 ed è soggetto a vigilanza di stabilità.

### ***Destinatari***

Possono aderire al Fondo i Lavoratori dipendenti delle Aziende in cui sono stati sottoscritti specifici accordi collettivi di lavoro in tal senso.

Sono inoltre Iscritti al Fondo i Lavoratori dipendenti delle stesse Aziende per i quali si realizza l'adesione tacita in base al "silenzio assenso" previsto dalla normativa vigente.

Al 31 dicembre 2008 gli aderenti al Fondo sono 6.905 distribuiti in 120 Aziende tenute alla contribuzione in base ai rispettivi accordi collettivi di lavoro aziendali.

Il Fondo non può estendere la propria operatività al di fuori del numero delle Aziende di cui sopra.

### ***Durata***

Il Fondo è costituito a tempo indeterminato ed ha sede in via Milazzo 17/G – 40121 BOLOGNA.

### ***Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale***

Il Fondo Pensione Previlabor ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip.

Unica finalità del Fondo è di realizzare a favore degli Iscritti, senza fine di lucro, le forme di previdenza complementare del sistema previdenziale obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 istituite dai singoli Accordi aziendali.

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### ***Partecipazione alla forma pensionistica complementare del Fondo***

L'adesione a PREVILABOR è libera e volontaria.

La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs 252/2005 consente all'Iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

**L'adesione deve essere preceduta dalla consegna della presente Nota informativa sulle caratteristiche generali del Fondo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.**

### ***Documentazione a disposizione dell'Iscritto***

Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra il Fondo e l'Iscritto sono contenute nello Statuto, del quale si raccomanda pertanto la lettura.

Lo Statuto è reso disponibile sul sito del Fondo all'indirizzo [www.previlabor.it](http://www.previlabor.it) ; sullo stesso sito è inoltre reperibile tutta la modulistica del Fondo

## **Recapiti del Fondo**

Sede: V. Milazzo 17/g - 40121 BOLOGNA.

Gli Uffici sono aperti il martedì ed il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Indirizzo e-mail: [previlabor@previlabor.it](mailto:previlabor@previlabor.it)

Telefono: 051 - 242009

Fax: 051 - 251564

## **Reclami**

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla sede del Fondo specificando sulla busta la dicitura "Reclamo".

# INFORMAZIONI GENERALI

## **Cos'è PREVILABOR ?**

È un Fondo pensione "chiuso", riservato cioè esclusivamente all'adesione dei Lavoratori dipendenti delle Aziende in cui esso opera.

Lo scopo del Fondo è di consentire a ciascun Iscritto di costituirsi una pensione complementare ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti assicurativi ricorrendo a Compagnie assicuratrici autorizzate per legge, nell'interesse esclusivo dell'Iscritto.

## **Perché aderire ?**

Il Fondo consente di costruirsi nel corso dell'attività lavorativa una pensione complementare a quella pubblica.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo all'iscritto a una forma pensionistica complementare di godere di particolari agevolazioni fiscali sugli importi ad essa destinato (v. paragrafo 'Il regime fiscale').

Si consideri inoltre che chi non aderisce perde il contributo aziendale previsto dagli accordi.

## **Come si costruisce la pensione complementare**

Il Fondo opera in regime di capitalizzazione individuale. Con il primo versamento ogni Iscritto inizia a costruire la propria posizione individuale, separata e distinta da tutte le altre, sulla quale affluiscono i successivi versamenti e si accumulano gli interessi maturati attraverso la gestione assicurativa (v. oltre "l'investimento").

Durante tutta la fase di accumulo, cioè il periodo che intercorre dal primo versamento a quando si andrà in pensione, la "posizione individuale" rappresenta quindi la somma maturata nel tempo dall'Iscritto.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che sarà corrisposta all'Iscritto nella fase di erogazione, cioè per tutto il resto della sua vita.

In alternativa è possibile l'erogazione della posizione individuale sotto forma di capitale secondo le modalità di seguito riportate (v. paragrafo "prestazioni pensionistiche").

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni alle quali si ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo "Le prestazioni prima del pensionamento").

## GLI ORGANI DEL FONDO

### **L'Assemblea**

L'Assemblea, costituita da 48 Delegati eletti dai Lavoratori Iscritti sulla base del Regolamento elettorale, è l'organo deliberativo del Fondo.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

- approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e consuntivo entro il 30 aprile predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori ;
- dichiarazione di responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e revoca degli stessi;
- eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
- eventuali compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Responsabile del Fondo;
- su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del Fondo.

Anche gli associati non Delegati del fondo che lo desiderino possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

### **il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri, di cui 4 in rappresentanza dei Lavoratori Iscritti e 4 in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione..

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge, nei limiti ed alle condizioni della normativa vigente pro-tempore.

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati e il Vicepresidente tra quelli nominati dalle Aziende;
- convoca l'Assemblea dei Delegati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo dalla legislazione vigente pro-tempore, informandone preventivamente l'Assemblea;
- definisce l'organizzazione del Fondo;
- cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli Iscritti;
- cura la gestione del Fondo e delibera in sede di approvazione del bilancio preventivo l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, il bilancio preventivo e consuntivo
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo
- ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione gli eventuali provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

### ***il Presidente***

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo

Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo Pensione convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

### ***il Responsabile del Fondo***

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività.

Il Responsabile del Fondo deve verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto; deve inoltre verificare l'andamento della gestione del patrimonio ed i risultati raggiunti.

### ***il Collegio dei Sindaci***

Il Collegio dei Sindaci è composto da due componenti di cui un componente in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione e un componente in rappresentanza degli Iscritti, eletto dall'Assemblea degli Iscritti.

Il Presidente del Collegio viene nominato in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione.

I membri del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente pro-tempore.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

## **QUANTO E COME SI VERSA**

Il finanziamento al Fondo è regolato liberamente dagli accordi collettivi aziendali stipulati nelle singole Aziende nelle quali PREVILABOR è operativo, accordi che regolano le quantità economiche e le modalità (tempistiche) di trattenuta/versamento al Fondo.

I canali contributivi sono tre: TFR (trattamento di fine rapporto), il versamento di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso.

Si può aderire a PREVILABOR anche con il conferimento del solo TFR (sia tacito che esplicito).

L'adesione a PREVILABOR con il solo conferimento del TFR non comporta il contributo a carico del datore di lavoro, che è dovuto solo nel caso di versamento del contributo a carico del lavoratore.

### ***Il TFR***

La normativa in vigore prevede che ogni anno nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro venga accantonato dall'Azienda a titolo di Trattamento di Fine Rapporto un importo pari al 6,91% della retribuzione lorda del lavoratore. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 1,5% + 75% del tasso di inflazione (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà:  $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$ ). Il TFR sarà erogato al Lavoratore al momento della cessazione del rapporto stesso.

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la propria pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato dall'Azienda ma versato direttamente al Fondo. La rivalutazione del

TFR versato al Fondo, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla Legge ma dipenderà dai rendimenti ottenuti dalla gestione assicurativa alla quale sono collegati gli investimenti.

I Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (nella attuale Azienda o in una diversa) hanno la possibilità di versare una quota parte del TFR (es. 40% dell'accantonamento annuale) prevista dall'accordo aziendale o, in alternativa, il 100%; in caso di tacito conferimento verrà versato al Fondo il 100% del TFR maturando.

Per effettuare tale scelta – in un senso o nell'altro - i Lavoratori assunti in una Azienda dopo il 1/1/2007 devono compilare il modello ministeriale TFR2 entro 6 mesi dalla data di assunzione. I Lavoratori che erano già in forza alla stessa data hanno espresso tale scelta nel primo semestre dell'anno 2007.

In caso di mancata compilazione del mod. TFR2 si realizza il c.d. "silenzio assenso" per cui il TFR maturando affluirà al Fondo.

Si realizza in quest'ultimo caso la cosiddetta adesione tacita; si sottolinea che l'adesione tacita ad un Fondo pensione non dà diritto al versamento del contributo aziendale.

NB: in caso di presenza di più Fondi pensione contrattuali nella stessa Azienda, il TFR maturando conferito tacitamente è trasferito a quello al quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'Azienda.

La decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile e pertanto non è possibile modificare tale scelta durante il rapporto di lavoro. E' al contrario sempre modificabile la scelta di lasciare accantonato il TFR presso l'Azienda per utilizzarlo nel proprio piano pensionistico complementare.

E' importante sapere che anche nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione - v. paragrafo "Anticipazioni").

### ***Il contributo dell'iscritto e il contributo del datore di lavoro***

L'adesione esplicita al Fondo consente di beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro previsto dall'Accordo aziendale. Il Lavoratore ha però diritto a questo versamento soltanto se contribuisce a sua volta al Fondo con un versamento da busta paga pari al minimo previsto dallo stesso accordo.

Chi non aderisce non ha diritto a questo contributo sotto alcuna altra forma.

Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro, il Lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione secondo gli accordi aziendali.

Nella scelta della misura del contributo da versare a PREVILABOR si deve quindi avere ben presente quanto segue:

- Il contributo a carico del lavoratore permette di beneficiare del contributo versato dall'Azienda. Esso però non è obbligatorio e l'aderente può decidere di versare esclusivamente il TFR; in tal caso non si beneficia del contributo dell'Azienda;
- Se l'aderente decide di contribuire, la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata, stabilita dall'accordo aziendale;
- Se l'aderente ritiene utile incrementare l'importo della propria posizione previdenziale, può versare un contributo maggiore.

L'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ogni aderente deve fissare il contributo in considerazione del reddito pensionistico che desidera raggiungere al pensionamento, avendo cura di controllare nel tempo l'andamento del suo piano previdenziale, per apportare, se ne riterrà opportuno, modifiche al livello di contribuzione prescelto. Per effettuare il versamento a proprio carico, nel modulo di iscrizione il Lavoratore autorizza l'Azienda ad operare la trattenuta dalla propria busta paga. Questa autorizzazione può essere sempre revocata e anche l'importo indicato può essere successivamente variato, in aumento o in diminuzione, secondo le modalità previste dall'Accordo aziendale.

L'adesione (o il trasferimento) ad altri Fondi pensione non dà diritto al contributo aziendale previsto dagli accordi di lavoro che hanno reso operativo PREVILABOR.

## **Le contribuzioni minime**

Ogni accordo aziendale prevede le contribuzioni minime al Fondo.

Data la numerosità degli accordi aziendali, è impossibile riportare in questa sede tutte le quantità economiche previste dai singoli accordi.

Si riportano perciò di seguito i parametri più comuni, **ferma restando la necessità di verifica dei contenuti del singolo accordo aziendale presso l'Ufficio Personale o i Delegati delle RSU:**

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO MINIMO A CARICO LAVORATORE	CONTRIBUTO AZIENDA
lavoratori di prima occupazione precedente al 28.4.1993	40%	1,20%	1,20%
lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993	100%	1,20%	1,20%
apprendisti assunti dopo il 1.3.2006		1,50%	1,50%

I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro sopra indicati sono calcolati in base al valore cumulato di minimi, contingenza, EDR; il TFR è invece indicato in percentuale dell'accantonamento annuo.

## **L'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI**

### ***I rischi finanziari***

L'investimento dei contributi è normalmente soggetto ad una variabilità del rendimento su base annua. Le modalità della gestione assicurativa adottata da PREVILABOR che prevedono una garanzia di rendimento certo minimo, riducono il range di variabilità dei rendimenti in capo all'aderente, d'altra parte i valori massimi degli stessi risentono di una politica di investimento prudentiale e dei costi dovuti alla garanzia stessa.

L'ammontare della pensione complementare non è predefinito, è quindi possibile, al momento dell'erogazione delle prestazioni, non ottenere un risultato finale non rispondente alle aspettative.

### ***La gestione assicurativa***

PREVILABOR non effettua direttamente gli investimenti ma adotta, fin dalla sua nascita, una gestione monocomparto assicurativa tradizionale -attualmente affidata a UGF Assicurazioni- nella quale vengono impiegati i contributi affluiti al Fondo.

A questo scopo il Fondo stipula una polizza collettiva nella quale viene tenuta la posizione individuale di ciascun Iscritto, separata e distinta da tutte le altre.

La posizione individuale di ciascun Iscritto, alimentata dai versamenti effettuati nel tempo, viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Speciale LAVORO di UGF (autorizzata a norma di Legge).

La gestione separata LAVORO è denominata in euro ed ha lo scopo di realizzare un rendimento commisurato alle opportunità offerte dai mercati finanziari, comunque non inferiore ai livelli dei tassi minimi garantiti (attualmente, il 2,5% annuo) ed alla conservazione del capitale.

Le principali classi di attività sulle quali è investito il patrimonio della gestione separata sono: Titoli di Stato; Obbligazioni emesse da società; Titoli di capitale; Immobili.

Lo stile di gestione adottato si caratterizza per la prudenza e la flessibilità necessari al conseguimento degli obiettivi di rendimento prefissati.

## GESTIONE SPECIALE LAVORO

### Composizione degli investimenti al 31.12.2008

<b>Categoria di attività</b>			<b>%</b>
Titoli di Stato	€	30.695.140,54	13,89
Obbligazioni quotate	€	130.064.086,59	58,87
Titoli azionari quotati	€	22.163.304,58	10,03
Liquidità	€	38.000.000,00	17,20
<b>Totale delle attività</b>	<b>€</b>	<b>220.922.531,71</b>	<b>100,00</b>

NB: La composizione degli investimenti (aggiornata trimestralmente) e il rendiconto annuale riepilogativo della Gestione Speciale LAVORO sono pubblicati sul sito web di UGF Assicurazioni.

Le caratteristiche della gestione assicurativa evidenziano una serie di aspetti di sicurezza per l'Isritto, tra cui in particolare:

- Rendimento annuo minimo garantito (attualmente pari al 2,5%): la rivalutazione sui versamenti effettuati non potrà scendere fino alla scadenza (pensione, riscatto, ecc.) sotto il livello minimo;
- Consolidamento: l'importo delle prestazioni maturate anno per anno non potrà mai diminuire e diventa base di calcolo per le rivalutazioni dell'anno successivo (insieme, ovviamente, agli eventuali ulteriori versamenti);
- Coefficienti di conversione da capitale in rendita prefissati: l'Isritto conosce fin dal primo versamento qual è l'importo minimo garantito della sua pensione complementare ricevendo ogni anno un certificato riepilogativo della sua situazione previdenziale.

### **Rendimenti storici**

Si riportano i dati di rendimento riconosciuti negli ultimi 5 anni. Nello schema sono raffrontati con il rendimento medio dei Titoli di Stato e il tasso di rivalutazione legale del TFR:

Anno	Rendimento Fondo	Rendimento medio dei Titoli di Stato e obbligazioni	Tasso di rivalutazione legale del TFR
2004	3,63%	3,59%	2,79 %
2005	4,43%	3,16%	2,95 %
2006	3,66%	3,86%	2,74 %
2007	3,73%	4,41%	3,48%
2008	4,04%	4,46%	3,04%

**ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

La rivalutazione delle posizioni individuali attive viene effettuata il 1° gennaio di ogni anno; nel caso di liquidazione della posizione (pensionamento, anticipo, riscatto prima del pensionamento, trasferimento ad altro Fondo) la posizione individuale viene rivalutata dalla Compagnia fino alla data di effettiva liquidazione a favore del Fondo.

## **Modalità di investimento**

Le modalità e le tempistiche di trattenuta in busta paga e di versamento dei contributi sono definite liberamente dai singoli Accordi aziendali: generalmente la trattenuta/versamento avviene con cadenza trimestrale ma esistono previsioni diverse in alcune Aziende. Si invita pertanto a rivolgersi all'Ufficio Personale o ai Delegati delle RSU per maggiori informazioni.

L'Azienda provvede al versamento dei contributi al Fondo (TFR, eventuale contributo da busta paga e a carico aziendale) per i Lavoratori iscritti secondo quanto stabilito dal relativo accordo.

Il Fondo, effettuati i necessari controlli di congruità sui flussi pervenuti, provvede al trasferimento dei contributi al Gestore assicurativo che a sua volta provvede al loro investimento. Il trasferimento dal Fondo al Gestore assicurativo avviene di norma ogni quindici giorni (quindi, 2 volte al mese); la rivalutazione della gestione assicurativa è riconosciuta dalla data di valuta del trasferimento.

## **GARANZIE E CONTROLLI**

Le garanzie ed i controlli sull'attività del Fondo e sulla gestione assicurativa sono molteplici.

Innanzitutto, il Fondo ha un proprio organo di controllo interno (Collegio dei Sindaci) formato da professionisti esterni, che vigila sulla sua corretta gestione.

Il Fondo è soggetto a vigilanza di stabilità operata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP).

Sul gestore UGF Ass.ni vigila inoltre l'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private).

Per quanto concerne la legislazione in materia di polizze vita, il Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209) prevede che:

- La Compagnia di Assicurazione deve porre dei titoli ("riserve") a copertura degli impegni che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita. La costituzione di queste riserve (e di un ulteriore margine di solvibilità) avviene sulla base di criteri prudenziali; l'ammontare e la correttezza del loro calcolo sono certificati da un Attuario incaricato dalla Compagnia e da un Attuario indipendente incaricato da una Società di revisione esterna;
- Nel caso uno dei titoli a copertura delle riserve vada in default (vedasi il caso di Lehman Brothers) è comunque la Compagnia a dover provvedere a reintegrare a proprie spese le riserve sostituendo quel titolo;
- È in ogni caso il Gestore assicurativo che risponde direttamente nei confronti del Fondo e degli Iscritti del capitale versato e dei rendimenti minimi contrattualmente previsti;
- Ad ogni modo, anche nel caso estremo di messa in liquidazione della Compagnia, sulla base delle normative specifiche per il comparto, gli attivi a copertura delle riserve matematiche di polizze vita sarebbero destinati prioritariamente rispetto agli altri creditori al pagamento delle prestazioni previdenziali riferibili ai contratti di assicurazione sulla vita in vigore.

Si rammenta infine che anche in base alla legislazione specifica per i Fondi pensione (d.lgs 252/05) i valori e le disponibilità affidati al Gestore di un Fondo pensione non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il Gestore.

## **IL SERVICE AMMINISTRATIVO**

La gestione amministrativa del Fondo, con particolare riferimento alla tenuta dei libri contabili del Fondo, alle operazioni di verifica/riconciliazione dei versamenti, di tenuta delle posizioni individuali, della istruzione delle iscrizioni e delle pratiche di liquidazione / riscatto, ecc., è affidata alla Società PREVINET S.P.A.

Previnet S.p.A. opera dal 1995 nel mercato dei servizi amministrativi e informatici, offrendo un servizio di gestione in outsourcing di prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali per Fondi pensione, compagnie di assicurazione, banche e società finanziarie.

## I COSTI

### ***I costi connessi alla partecipazione***

L'iscrizione al Fondo comporta il pagamento di una quota associativa annua, trattenuta dal Fondo sul primo versamento annuale, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Per l'anno 2009, tale importo resta fissato, al pari degli esercizi precedenti, in euro 16,50 annui pro capite.

### ***I costi nella fase di accumulo***

La polizza vita stipulata con UGF Assicurazioni S.p.A. prevede i seguenti costi indirettamente a carico dell'Isritto:

- caricamento: **2,5%** del premio versato. Il caricamento è una sorta di commissione di ingresso;
- commissione di gestione: **0,40%** trattenuto dal rendimento della Gestione Speciale Lavoro..

In base alle condizioni contrattuali, in qualsiasi caso di liquidazione della posizione individuale l'importo corrisposto dalla Compagnia non può essere inferiore alla somma dei contributi trasferiti dal Fondo alla stessa Compagnia.

### ***I costi della fase di erogazione***

L'ammontare della rendita come calcolato in base ai coefficienti riportati all'allegato è comprensivo di un caricamento per l'erogazione della stessa rendita pari all' 1,25%.

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Il Lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di PREVILABOR <sup>1</sup>, ha diritto a richiedere l'erogazione della pensione complementare e mantiene la condizione di associato a PREVILABOR.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

La contribuzione può proseguire volontariamente anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'Isritto, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a PREVILABOR. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'Isritto a PREVILABOR che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. Nel valutare il momento di accesso alla prestazione pensionistica, è importante valutare la propria aspettativa di vita.

---

<sup>1</sup> Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Isritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In casi particolari è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale l'aderente appartenga.

La prestazione pensionistica che l'aderente può attendersi da PREVILABOR dipende da diversi fattori.

La prestazione sarà tanto più alta quanto:

- a. più alti sono i versamenti dell'aderente durante la fase di contribuzione;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, in assenza di interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui l'aderente aderisce e quello in cui verrà richiesta la prestazione;
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell'aderente. Egli infatti:

- decide il contributo a suo carico
- può confrontare i costi che sostiene in PREVILABOR con quelli delle altre forme cui potrebbe aderire;
- determina il numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Infine per la parte percepita in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età dell'aderente, più elevato sarà l'importo della pensione.

### ***La prestazione in forma di capitale***

L'Iscritto ha la possibilità di richiedere che la prestazione pensionistica sia liquidata sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata.

Se tuttavia il 70% dell'importo annuo della rendita maturata presso il Fondo risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale, può essere richiesta la liquidazione dell'intero capitale. Tradotta in termini più immediati, si può affermare che fino a quando il montante maturato a scadenza è inferiore a 50mila euro (dato indicativo sull'ordine di grandezza) in realtà l'aderente può chiedere l'intero capitale maturato.

NB: il **vecchio iscritto** (iscritto ad un Fondo pensione prima del 28 aprile 1993), se non ha effettuato il riscatto anticipato ha comunque la possibilità di ritirare al pensionamento l'intera prestazione sotto forma di capitale.

Si segnala altresì che, per motivi fiscali, le modalità standard di liquidazione del **vecchio iscritto** prevedono una liquidazione in 2 tranches del capitale finale (quota maturata a tutto il 31.12.2000, quota maturata successivamente). Questo potrebbe comportare difficoltà per l'Iscritto di ricostruire esattamente la propria posizione ed effettuare gli opportuni controlli. Per questo motivo, il vecchio Iscritto può optare per la liquidazione in soluzione unica (scelta consigliata) sottoscrivendo l'apposito modulo di "manleva" (reperibile sul sito web del Fondo).

### ***La pensione complementare***

L'Iscritto che va in pensione potrà contare per tutta la durata della vita su una pensione complementare ('rendita'). In pratica sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e all'età del pensionamento. Difatti la 'trasformazione' del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso (l'aspettativa media di vita delle donne è superiore a quella degli uomini). In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della pensione.

La gestione assicurativa consente inoltre di prefissare, per ogni singolo versamento l'importo della rendita vitalizia minima finale sulla base dei coefficienti in vigore all'atto del versamento stesso.

I coefficienti attualmente in vigore sono riportati in allegato alla presente Nota.

Per avere la pensione complementare è necessario aver maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo pensione.

Se non sussistono tali condizioni (ad es. pensionamento con meno di 5 anni di Iscrizione al Fondo) la prestazione sarà comunque liquidata sotto forma di capitale in un'unica soluzione.

Al momento del pensionamento l'Iscritto potrà scegliere tra le seguenti prestazioni:

- Rendita vitalizia rivalutabile annualmente, pagabile vita natural durante all'Iscritto.

- Rendita vitalizia reversibile corrisposta all'Iscritto finché in vita e successivamente, in misura totale o parziale, alla persona da lui designata.
- Rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia; tale rendita per i primi 5 anni sarà corrisposta all'Iscritto o in caso di sua morte alle persone da lui designate, e successivamente all'Iscritto se in vita.
- Rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia; tale rendita per i primi 10 anni sarà corrisposta all'Iscritto, o in caso di sua morte alle persone da lui designate, e poi all'Iscritto se in vita;
- Rendita con controassicurazione, che prevede, in caso di decesso del pensionato, la restituzione del montante residuo ai beneficiari dello stesso.

## LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

### ***Cosa succede in caso di decesso e invalidità***

In caso di decesso dell'Iscritto il capitale maturato sarà liquidato ai beneficiari designati ovvero, in mancanza di questi, agli eredi legittimi.

In caso di invalidità permanente assoluta (riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa) è prevista la liquidazione immediata all'Iscritto del capitale maturato.

### ***Il cambio di attività***

L'Iscritto che interrompe il rapporto con l'Azienda per cambio di attività senza aver maturato i requisiti per la pensione complementare può scegliere se:

- ritirare l'intero capitale maturato
- trasferire la propria posizione previdenziale presso altra forma pensionistica complementare di cui al d.lgs 252/05
- lasciare gli importi maturati in gestione al Fondo

In caso di riscatto della posizione, il Lavoratore dovrà effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del TFR maturato nella nuova Azienda.

### ***Inoccupazione***

Nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione o il ricorso a mobilità, è consentito il riscatto della posizione individuale.

La tassazione degli importi derivanti da TFR e contributi dedotti sarà agevolata in caso di riscatto parziale nella misura del 50% dopo 12 mesi di inoccupazione e il rimanente 50% dopo ulteriori 36 mesi.

### ***Trasferimento***

Il trasferimento della propria posizione previdenziale ad un Fondo pensione aperto o ad un PIP (Piano Individuale Pensionistico) è possibile trascorsi due anni di Iscrizione al Fondo. Con il trasferimento e l'accensione della propria posizione previdenziale presso tali soggetti l'Azienda non è più tenuta a versare il contributo a suo carico previsto dagli accordi di lavoro.

### ***Le anticipazioni***

Il Lavoratore iscritto potrà richiedere anticipazioni del capitale maturato per:

- Spese mediche per sé o per coniuge e figli (fino al 75% del maturato)
- Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli purché siano trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo (fino al 75% del maturato)

- Altre esigenze dell'iscritto purché siano trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo (fino al 30% del maturato).

Gli anticipi possono essere richiesti più volte nel corso della fase di accumulo.

In ogni caso, per una o più delle causali sopra descritte, non potrà mai essere anticipato complessivamente un importo superiore al 75% del capitale maturato calcolato al momento della richiesta e al lordo di eventuali anticipazioni già riconosciute.

## **CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

In base alla normativa in vigore e agli specifici orientamenti COVID:

- la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso;
- le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Le prestazioni in rendita e in capitale e le anticipazioni per spese sanitarie erogate dalle forme pensionistiche complementari risultano quindi cedibili nella misura di un quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo INPS;
- i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

Si segnala che in linea di principio la cessione in garanzia del TFR a fronte di prestiti contratti con banche e intermediari finanziari non preclude la possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari (in forma esplicita o tacita); ovviamente, nell'effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà però valutare anche le possibili implicazioni derivanti dall'applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alle fattispecie di inadempimento contrattuale, nonché gli effetti, sempre sotto il profilo del rapporto contrattuale con la società finanziaria, delle possibili riduzioni della garanzia prestata.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, occorre distinguere se esso avvenga o meno per pensionamento:

- Nel primo caso, infatti, se il credito non è stato estinto, essendo le prestazioni pensionistiche sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni di base, il Fondo può liquidare all'Istituto mutuante il quinto della prestazione in capitale, in rendita o di entrambe le formule, fino alla soddisfazione del credito residuo.
- Nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro avvenga invece prima del pensionamento, il Fondo, in caso di inadempimento dell'iscritto debitore, può liquidare all'Istituto mutuante anche l'intero importo dovuto all'aderente a titolo di riscatto, fino all'ammontare del credito residuo, dato che le somme dovute per riscatto sono cedibili senza vincoli.

In materia di anticipi, l'eventuale impegno dell'iscritto verso la Società finanziaria creditrice a non richiedere anticipazioni non può valere in termini assoluti ma solo con riferimento all'ammontare del prestito contratto e, man mano che viene rimborsato ratealmente, riferirsi al solo debito residuo.

Tale impegno dell'iscritto a non chiedere anticipi al Fondo, ponendo dei limiti alla libertà contrattuale del contraente, configura una clausola vessatoria di cui all'art. 1342, comma secondo, cod. civ., e deve pertanto essere specificamente approvate per iscritto.

Va' infine sottolineato che la liquidazione delle prestazioni di previdenza complementare può avvenire solo a seguito di specifica richiesta dell'iscritto e non è pertanto ammissibile la sostituzione dell'Istituto mutuante nell'esercizio delle scelte di competenza dell'iscritto.

## IL REGIME FISCALE

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al Fondo godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

### ***I contributi***

I contributi versati a PREVILABOR **sono deducibili dal reddito del lavoratore fino al valore di 5.164,57 euro**. Nel calcolo del limite non si deve considerare il flusso di TFR conferito mentre occorre includere il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.

Gli sgravi fiscali sui contributi a PREVILABOR sono riconosciuti direttamente dall'Azienda in sede di determinazione del reddito imponibile IRPEF nel modello CUD.

L'iscritto a PREVILABOR non deve quindi compilare nessuna dichiarazione fiscale per vedersi riconosciuta la deduzione sui contributi al Fondo.

Se però si è iscritti a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate a PREVILABOR esposte sul modello CUD.

L'iscritto deve comunicare sotto propria responsabilità al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo eventualmente non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi in modo che su di esso non venga applicata alcuna imposta in sede di liquidazione della prestazione (v. oltre).

### ***I rendimenti***

I rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con **aliquota dell'11% annuo**. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti così tassati non verranno assoggettati a ulteriore tassazione.

### ***Le prestazioni***

Le prestazioni erogate dal Fondo godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Nel dettaglio:

#### **Pensione complementare**

La parte di rendita corrispondente ai contributi dedotti dal reddito all'atto del versamento e al TFR è assoggettata ad imposta sostitutiva del 15%

Tale percentuale si riduce di 0,30% per ogni anno di durata oltre al 15° fino ad arrivare al 9% (che si raggiunge con una permanenza nel fondo di 35 anni)

La parte di rendita derivante dagli interessi maturati è esente da imposta, in quanto già tassata in fase di accumulo.

Ad esempio se il capitale maturato a scadenza è composto per il 40% da quota capitale (contributi dedotti e TFR) e per il 60% da quota interessi (e contributi non dedotti), la rendita corrispondente sarà imponibile –con l'aliquota sopra descritta- solo per il 40% del proprio ammontare.

I rendimenti attribuiti annualmente in fase di erogazione della rendita sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%.

#### **Capitale**

La parte di capitale liquidabile corrispondente ai contributi dedotti dal reddito all'atto del versamento e al TFR è assoggettata ad imposta sostitutiva del 15%.

Tale percentuale si riduce di 0,30% per ogni anno di durata oltre al 15° fino ad arrivare al 9% (che si raggiunge con una permanenza nel fondo di 35 anni).

La parte di capitale derivante dagli interessi maturati è esente da imposta, in quanto già tassata in fase di accumulo.

Ad esempio se il capitale maturato a scadenza è composto per il 40% da quota capitale (contributi dedotti e TFR) e per il 60% da quota interessi (e contributi non dedotti), il capitale erogato sarà imponibile –con l’aliquota sopra descritta- solo per il 40% del suo ammontare.

### **Anticipazioni per spese mediche**

Imposta sostitutiva del 15%

### **Altre anticipazioni**

Le anticipazioni erogate, con l’esclusione di quelle per cure mediche, sono assoggettate a imposta sostitutiva del 23%

### **Riscatto per inoccupazione**

Imposta sostitutiva del 15% se si riscatta il 50% del maturato dopo 12 mesi di in occupazione e il rimanente 50% dopo ulteriori 48 mesi di inoccupazione.

### **Prestazioni per decesso**

Imposta sostitutiva del 15%.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### ***Per aderire***

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di adesione in triplice copia: il Lavoratore trattiene l’originale e ne fa’ pervenire una copia all’Azienda e una copia al Fondo

L’adesione decorre dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo.

*Previlabor ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, e tutte le informazioni per accedere, tramite l’apposita sezione del sito web, mediante password personale, alle informazioni relative alla tua posizione individuale (ovviamente riservate e accessibili esclusivamente da te).*

### ***Comunicazioni***

Annualmente ogni Iscritto riceverà una comunicazione contenente un aggiornamento sul Fondo e sulla sua posizione personale.

Nel documento riassuntivo della posizione pensionistica individuale, sono indicati i seguenti elementi:

- andamento finanziario e gestionale del Fondo;
- totale dei versamenti effettuati;
- valorizzazione degli stessi alla data dell’estratto conto.

Si veda anche il documento allegato: Come si legge il certificato di rivalutazione.

Il Fondo si impegna inoltre a informare circa ogni modifica relativa al suo assetto e che sia potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione.

### ***Principali riferimenti normativi (tutti reperibili sul sito Covip [www.covip.it](http://www.covip.it))***

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Direttiva COVIP 28 giugno 2006

Cincolare INPS n. 70/2007  
Decreti TFR del Ministero del lavoro  
Direttive COVIP su DLG N°62 del 10/5/2007 – Fondi pensione. preesistenti

## ***Link utili***

Ministero del lavoro

[www.tfr.gov.it](http://www.tfr.gov.it)

COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

[www.covip.it](http://www.covip.it)

ISVAP - istituto superiore di vigilanza assicurazioni private

[www.isvap.it](http://www.isvap.it)

Ministero delle Finanze

[www.finanze.it](http://www.finanze.it)

Agenzia delle entrate

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

## allegato1: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN CAPITALE

TASSO TECNICO 2,5%

ETA' CORRETTA	MASCHI	FEMMINE
50	23,01591	24,66845
51	22,60902	24,29917
52	22,19398	23,92197
53	21,77098	23,53693
54	21,34033	23,14402
55	20,90214	22,74288
56	20,45627	22,33315
57	20,00261	21,91445
58	19,54088	21,48637
59	19,07115	21,04882
60	18,59391	20,60192
61	18,11034	20,14581
62	17,62221	19,68176
63	17,12975	19,21059
64	16,63293	18,73202
65	16,13223	18,24558
66	15,62852	17,75484
67	15,12231	17,25547
68	14,61383	16,74878
69	14,10366	16,23525
70	13,59282	15,71567

La tabella prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età dell'Assicurato in funzione del sesso e dell'anno di nascita come indicato nella tabelle seguente:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1970	-2	Oltre il 1972	-2